



# COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

Atto n. 09 del 05/08/2021

<b>OGGETTO:</b>	<b>SEQUESTRO SANITARIO AZIENDA OVINA COD. AZ. 007OG147 SEDE DI FOCOLAIO MALATTIA INFETTIVA E DIFFUSIVA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI "BLUETONGUE".</b>
-----------------	---

## Il Sindaco

**Vista** la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. Lanusei in data 05/08/2021 Prot. n. 2947 con la quale veniva segnalato che l'allevamento del Sig. Marongiu Alessandro (xxxxxxxxxxxxxxxx) nato a Lanusei il xx/xx/xxxx, residente a Barisardo in via Cagliari 98, allevamento con codice aziendale 007OG147 sito in località Birdesu nel comune di Girasole (NU) è stato formulato un sospetto di un focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) in capi di specie OVINA;

### Visti:

- ✓ il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- ✓ il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
- ✓ la Legge 23 Gennaio 1968, n. 34;
- ✓ la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833,
- ✓ la Legge 9 Marzo 1989, n. 86;
- ✓ la Legge 22 Febbraio 1994, n. 146;
- ✓ il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;
- ✓ il Decreto Legislativo 1 Settembre 1998, n. 333;
- ✓ il Decreto Legislativo 22 Maggio 1999, n. 196;
- ✓ l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;
- ✓ la Direttiva 2000/75/CE del 20 Novembre 2000;
- ✓ il Decreto Legislativo 09 Luglio 2003 n. 225;
- ✓ Riforma del sistema sanitario regionale, L.R. 1 Settembre 2020, n. 24.;
- ✓ l'art. 50 del T.U. Enti Locali approvato con D.lgsn. 267/2000;
- ✓ il Regolamento CE1069/2009;
- ✓ il Regolamento (UE) 429/2016;
- ✓ il Regolamento (UE) 625/2017;
- ✓ il Regolamento (UE) 27/2021;
- ✓ l'art.650 del Codice Penale;

**Ritenuto** necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

## Ordina

Al Sig. Marongiu Alessandro (xxxxxxxxxxxxxxxx) nato a Lanusei il xx/xx/xxxx, residente a Barisardo (NU) in via Cagliari, 98, rappresentante legale dell'allevamento sopra identificato, con **decorrenza immediata**, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) l'allevamento ovino sito nel territorio di questo comune in località "Birdesu", identificato con codice **aziendale 007OG147**, rappresentante legale Sig. **Marongiu Alessandro** è **sottoposto a sequestro** sanitario e a vigilanza ufficiale;
- 2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
- 3) l'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati;
- 4) il divieto di spostare dall'azienda animali in genere, senza specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
- 5) il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive, salvo specifica autorizzazione del

- veterinario ufficiale;
- 6) l'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
  - 7) l'obbligo di custodire gli animali all'interno dei ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori;
  - 8) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
  - 9) l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
  - 10) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
  - 11) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

#### **Avverte**

- ✓ Che le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,30;
- ✓ Che i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 258,23 a € 1.291,14;

#### **Avvisa**

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai seguenti Organi:

- ✓ Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento potrà essere impugnato, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, da chiunque vi abbia interesse, entro gg. 60 dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
- ✓ ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

#### **Dispone**

Che copia della presente venga notificata al rappresentante legale dell'allevamento codice aziendale 007OG147 Sig. Marongiu Alessandro ed inviata per conoscenza e per quanto di loro competenza:

- Alla Prefettura di Nuoro;
- Al Servizio Veterinario della ATS Struttura Complessa Sanità Animale Nuoro – Lanusei;
- Ai Servizi Veterinari delle A. USL della Regione Sardegna;
- Al Servizio Veterinario Regionale;
- Alla Stazione C.C. di Tortolì;
- Al Commissariato di P.S. Tortolì;
- Alla Stazione Forestale di Tortolì;
- Alla Polizia Locale – sede;
- Al Comune di Tortolì;
- Al Comune di Lotzorai;
- Al comune di Villagrande Strisaili;
- Pubblicata all'albo pretorio online.

Dalla Residenza Municipale 05/08/2021

**Il Sindaco<sup>1</sup>**  
*Congiu Dott. Gianluca*

<sup>1</sup>Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"